

PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI

Con il D.P.C.M. del 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2015, sono stati prorogati per i contribuenti soggetti agli studi di settore, i termini per i versamenti risultanti dal modello Unico e Irap 2015. Tale provvedimento consente ai contribuenti lo slittamento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni, dal 16 giugno al 6 luglio 2015, senza richiesta di alcun pagamento aggiuntivo.

Va evidenziato che i contribuenti che non possono beneficiare della proroga, possono comunque versare le imposte entro la scadenza del 16 luglio, ma dovranno aggiungere agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,4%.

Termini ordinari di versamento

Come noto, le persone fisiche e le società di persone sono tenute a versare il saldo Irpef e/o Irap 2014 e l'acconto Irpef e/o Irap 2015 (se dovuti):

- entro il 16 giugno 2015;
 - entro il 16 luglio 2015 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Le predette scadenze interessano anche i versamenti Ires e Irap delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio nei termini ordinari.

➡ Proroga a regime per versamenti e adempimenti in scadenza tra 1° e 20 agosto

Va poi ricordato che con l'art.3-quater del D.L. n.16/12, è stata inserita nell'art.37 D.L. n.223/06 una previsione a regime per cui: *"Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli art.17 e 20, co.4 D.Lgs. n.241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione"*.

Il nuovo calendario dei versamenti

I versamenti risultanti dai modelli Unico/Irap 2015 in scadenza ordinaria il 16 giugno 2015 (16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:

- entro il 6 luglio 2015 senza maggiorazione;
 - dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della proroga:

- tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche **per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla Legge;
 - a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza;
 - ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti *“minimi”*) ovvero il regime forfettario introdotto dalla L. n.190/14.

Adorante a:

Casi particolari

Attenzione 1 – soggetti a studi oltre limite € 5,16 ml

Come sono esclusi i soggetti che superano i 7.500.000 euro di ricavi, restano quindi escluse dalla proroga quelle imprese che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro ma non superiore a 7.500.000 euro. Si tratta di soggetti che, pur esclusi dall'accertamento da studi di settore, sono comunque tenuti alla compilazione del modello ai fini statistici.

Attenzione 2 – persone fisiche “private”

La proroga non interessa le persone fisiche “private” e cioè coloro che non sono né collaboratori dell'impresa familiare né soci di società di persone o di società di capitali trasparenti (questi, peraltro, godono della proroga solo se il soggetto al quale partecipano svolga un'attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore).

Attenzione 3 - soci di Srl non trasparenti

Si segnala, altresì, che la mancata proroga per le persone fisiche “private” soci lavoratori di Srl non trasparenti crea loro difficoltà con riferimento alla compilazione del quadro RR (determinazione dei contributi previdenziali artigiani/commercianti) che come è noto assume quale base di calcolo proprio la quota di reddito derivante dalla stessa Srl (soggetto, quest'ultimo, che verosimilmente potrà godere della proroga).

Con la **Risoluzione n.173/E/07**, in occasione di una precedente proroga dei termini di versamento, l'Agenzia delle Entrate precisò che

“La proroga in questione si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non “trasparenti”), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali Ivs, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore”.

Più recentemente, con la Risoluzione n.59/E/13 è stato ulteriormente precisato che per tali soggetti: *“il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie”.*

Aderente a:

I tributi (e contributi) interessati

La proroga interessa – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il versamento dei seguenti tributi:

- saldo 2014 e acconto 2015 di Irpef, Ires e Irap;
- addizionali Irpef;
- saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
- contributi previdenziali liquidati in dichiarazione (Ivs, Gestione separata Inps, etc.);
- saldo 2014 e acconto 2015 della c.d. *"cedolare secca"*;
- acconto del 20% dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- imposte sostitutive (Es: regime dei minimi);
- imposta "patrimoniale" (Ivie, Ivafe) per attività/immobili detenuti all'estero.

Essendo differiti i termini di versamento di tutte le imposte, si ritiene confermata la posizione espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n.103161 del 30 maggio 2011: posto che il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, la proroga deve riguardare anche il diritto annuale alla Cciao.

Resta fermo che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto *"dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti Rea eventualmente rientranti in tal fattispecie, nonché dalle imprese individuali"*.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA			
Soggetto	Termine ordinario	Nuovo termine ordinario senza 0,4%	Nuovo termine ordinario con 0,4%
Persone fisiche, professionisti o imprenditori, che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore	16 giugno 2015	6 luglio 2015	20 agosto 2015*
Società di persone che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore	16 giugno 2015	6 luglio 2015	20 agosto 2015*
Società di capitali che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore e che hanno approvato il bilancio entro aprile 2015	16 giugno 2015	6 luglio 2015	20 agosto 2015*

*in virtù della proroga a regime introdotta dall'art.3-quater D.L. n.16/12 conv. nella L. n.44/12

Aderente a:

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA

Soggetto	Termine ordinario	Termine ordinario con 0,4%
Persone fisiche, società di persone, società di capitali che hanno codice attività per il quale non risulta elaborato uno studio di settore	16 giugno 2015	16 luglio 2015
Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro giugno 2015	16 luglio 2015	20 agosto 2015*

*in virtù della proroga a regime introdotta dall'art.3-quater D.L. n.16/12 conv. nella L. n.44/12

*Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all'**Ufficio Fiscale** di Apindustria Brescia:
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - fiscale.tributario@apindustria.bs.it.*

Brescia, 7 luglio 2015

Aderente a: